

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

Provincia di Udine

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DISCIPLINA NEI CIMITERI DEL COMUNE DI CASTIONS DI STRADA PER LA CONCESSIONE DI AREE IN BASE AI PIANI REGOLATORI CIMITERIALI

TITOLO PRIMO

Cimiteri comunali e destinazione d'uso dei suoli

ART. 1 - Elenco dei Cimiteri comunali

1. I cimiteri che il presente regolamento intende disciplinare sono quelli di esclusiva appartenenza al demanio del Comune, esistenti nel Capoluogo e nella frazione di Morsano di Strada.
2. Il Comune provvede al servizio di seppellimento nei cimiteri sopracitati ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 nonché del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 e s.m.i.-
3. Salvo particolare ed eccezionali circostanze, accertate dal Sindaco, che ne giustificano la deroga, i predetti cimiteri debbono soddisfare di norma le esigenze della popolazione residente.

ART. 2 - Ammissione nel Cimitero

1. Fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo, nei cimiteri comunali devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza,
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita, la propria residenza,
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso,
 - d) I cadaveri delle persone nate in Comune, nonché delle persone nate altrove ma aventi la prima residenza anagrafica in Comune.
 - e) I cadaveri delle persone che, già residenti nel Comune di Castions di Strada, per ragioni di assistenza e sostegno abbiano trasferito la propria residenza in altro Comune, per essere accolti presso parenti o inseriti in case di riposo e/o in residenze sanitarie assistenziali.
 - f) i resti mortali delle persone sopraelencate.
 - g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990.

- h) In campo comune: i cadaveri delle persone che risultano essere coniugi o ascendenti o discendenti di 1° grado di salme inumate o tumulate ovvero sepolte nei cimiteri comunali.

ART. 3 - Destinazione d'uso del suolo cimiteriale

1. Il suolo dei cimiteri comunali avrà la destinazione d'uso prevista nell'apposito Piano regolatore cimiteriale.
2. In ogni cimitero si devono individuare zone da destinare a :
 - a) campi per le inumazioni comuni, ai sensi dell'art. 337 del T.U. n. 1265 del 27 luglio 1934 e degli artt. 49 - 68 e seguenti del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990,
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione :
 - b1) sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali Norme e condizioni stabilite dai successivi articoli,
 - b2.1) i concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà,
 - b2.2) nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi ove occorra, anche per pubbliche affissioni,
 - c) un'area riservata alla costruzione di manufatti per tumulazioni individuali (loculi colombari),
 - d) area, eventuale, per il seppellimento dei prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990,
 - e) ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
 - f) un'area per gli altri insediamenti essenziali alla funzionalità del cimitero stesso (di cui al seguente art. 4).
 - g) un area per il ricevimento dei resti mortali i cui all'art. 2 - lettera e) del presente Regolamento.
3. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste risulta dalle planimetrie di cui all'art. 54 del D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 4 - Insediamenti essenziali al funzionamento dei cimiteri

1. Per ottemperare ai fini di cui alla lettera f) del precedente articolo, il suolo di ogni cimitero comunale, dovrebbe, inoltre, contenere:
 - a) la camera mortuaria,
 - b) il locale per l'osservazione delle salme e sala per l'autopsia,
 - c) l'ossario comune,

- d) il cinerario comune,
 - e) servizi igienici,
 - f) il muro di cinta.
2. Il locale per l'osservazione delle salme e la sala autoptica sarà presente nel cimitero di Morsano di Strada, esso è destinato a ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto, le persone:
- a) morte in abitazioni inadatte, o nelle quali sia comunque non conveniente mantenerle per il periodo prescritto di osservazione,
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico,
 - c) sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento,
 - d) da sottoporsi ad autopsia.
3. Separato locale dovrebbe essere destinato all'osservazione delle salme di persone morte di malattia contagiosa o sospette tali.

TITOLO SECONDO **Concessioni Cimiteriali**

ART. 5 - Concessioni

A) AREE SOGGETTE A CONCESSIONE

1. Le concessioni cimiteriali per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione e per impiantare campi di inumazione sono limitate ai lotti di aree indicati nelle allegate planimetrie che formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e sono altresì soggette alla disciplina di cui al seguente articolato, oltre a quanto previsto all'art. 8 per le tumulazioni, all'art. 10 per tombe di famiglia (a edicola), all'art. 11 per tombe di famiglia (a raso) e all'art. 12 per i loculi colombari.
2. Le planimetrie e i relativi allegati di cui al comma precedente dovranno indicare tutte le concessioni di aree in atto con le generalità dei concessionari e dovrà essere aggiornata, come previste dall'art. 54 del D.P.R. n.285, almeno ogni cinque anni o ogniqualvolta siano state apportate modifiche.

B) LIMITI ALLE CONCESSIONI

La concessione di aree cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:

- 1) alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo comune;
- 2) ad enti e comunità presenti in ambito comunale;
- 3) a persona avente rapporto di parentela entro il 1° grado o di coniugo con aventi diritto di ammissione nei cimiteri del Comune di Castions di Strada.

La Giunta valuterà la possibilità di consentire la proroga delle concessioni in essere, per una sola volta e per gli anni ritenuti

opportuni, tenuto conto delle disponibilità di aree cimiteriali, nelle sopra indicate ipotesi e in quelle non rientranti nei precedenti punti.

C) DIVIETI DI CONCESSIONE

1. Le concessioni di aree cimiteriali non possono essere rilasciate:
 - a) ai nuclei familiari che abbiano già ottenuto nello stesso cimitero altre concessioni che raggiungano il limite di mq.10;
 - b) a coloro che ne facciano oggetto di lucro e speculazione;
 - c) quando le dimensioni delle opere funerarie siano ritenute eccessive rispetto alle esigenze dei richiedenti.
2. Il diniego, di competenza della Giunta Comunale, deve essere comunicato agli interessati.

D) PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

1. Le concessioni in uso, a privati ed a enti, di aree cimiteriali, sono rilasciate a seguito di domanda con le modalità previste dal successivo articolo 14 e sono limitate alle sole aree indicate nelle allegate planimetrie, così come distintamente evidenziate.
2. La concessione, al fine di garantire gli allineamenti previsti in planimetria, prevede misure fisse di rilascio riferite a mq., non frazionabile, indipendentemente dalle misure di terreno effettivamente occupate.
3. La concessione è regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla giunta comunale con atto avente natura d'indirizzo e di controllo politico amministrativo; è stipulata ai sensi dell'art. 107, c. 3 e seg. Del D.Lgs 18.08.2000, n.267, previa assegnazione del manufatto o dell'area da parte del Servizio Comunale cui compete l'istruttoria.
4. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, fermo restando quanto previsto dall'art.824, c.2, C.C.

E) DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni delle aree cimiteriali e/o manufatti sono sempre temporanee ed hanno durata variabile a seconda della tipologia richiesta come meglio specificato negli articoli successivi.
2. Alla scadenza, l'area concessa, in assenza di proroga, torna nella piena disponibilità del Comune.

F) TARIFFA DELLE CONCESSIONI

1. Per il rilascio di concessioni si applica la tariffa in vigore al momento della domanda, come risultante dal timbro d'arrivo al protocollo del Comune.

G) AVENTI DIRITTO ALL'USO

1. Il diritto d'uso della sepoltura di famiglia (**TFE e TFR**) s'intende riservato alla persona del concessionario e, alla morte di questi, ai successori.
Fermo restando la responsabilità solidale di tutti gli interessati, i titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti la concessione. In caso d'inerzia provvede a tale designazione il Sindaco.
2. In caso di trasferimento il titolare della concessione deve comunicare il nuovo recapito all'ufficio comunale competente.
3. In caso di rilascio di concessione ad enti o comunità, il diritto d'uso è rispettivamente riservato agli iscritti o ai componenti, fino a completamento della capienza del sepolcro.

H) DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI D'USO

1. Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario e, alla morte di questi, ai successori, fino a completamento della capienza del sepolcro.
2. E' vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.

I) DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere alla solida e decorosa manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire le attività di restauro che l'Amministrazione ritiene indispensabili per ragioni di decoro, di sicurezza o d'igiene nonché a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso d'inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà, previa diffida, disporre mediante apposito provvedimento, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

L) PROROGA DELLE CONCESSIONI.

1. I concessionari e i loro eredi in linea retta possono presentare istanza di proroga, per una sola volta della concessione originaria, onde garantire di mantenere, non oltre 50 anni dalla tumulazione la salma nel sepolcro individuale concesso. La formale domanda dovrà essere presentata dal concessionario o avente diritto almeno tre mesi prima della scadenza della precedente concessione rilasciata.
2. La Giunta valuterà la richiesta, sulla base d'istruttoria dell'ufficio competente, consentendo del caso la proroga della concessione in

essere, per una sola volta e per gli anni ritenuti opportuni, tenuto conto della disponibilità di sepolture soggette a concessione.

Il contratto di proroga della concessione:

- a) dovrà essere perfezionato entro tre mesi dalla scadenza della precedente concessione;
 - b) potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
3. L'interessato dovrà versare la tariffa (riferita agli anni di –proroga previsti) vigente al momento della autorizzazione della Giunta alla tesoreria comunale entro il fissato nella comunicazione di accoglimento.

M) CAUSE DI DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. Costituiscono cause di decadenza della concessione:

- a) la mancata realizzazione da parte del concessionario, nei termini previsti dall'atto di concessione e da eventuali successive proroghe, delle opere richieste;
 - b) l'accertato stato di abbandono e di incuria dell'area concessa.
2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata con determinazione motivata del Responsabile del servizio e comunicata ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste.

N) DECADENZA DELLA CONCESSIONE PER MANCATA REALIZZAZIONE DELL'OPERA.

1. In caso di decadenza della concessione per mancata realizzazione dell'opera, non sarà rimborsato al concessionario alcun corrispettivo già versato per ottenere la concessione dell'area, lo stesso dicasi per gli eventuali lavori eseguiti.
2. Di quanto precede dovrà essere informato il concessionario con lettera di diffida di cui alla precedente lettera M).
3. Con la stessa determinazione con la quale è dichiarata la decadenza dovrà essere disposto il rimborso della somma di cui al primo comma.

O) DECADENZA PER PERDURANTE STATO DI ABBANDONO E DI INCURIA.

1. In caso di decadenza della concessione per grave stato di abbandono e incuria, non è previsto alcun rimborso per il concessionario, il quale ha tuttavia la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.
2. Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario.
3. Nella lettera di diffida dovrà essere altresì precisato il termine entro cui l'interessato dovrà eseguire le estumulazioni. In caso di inerzia,

il Comune provvederà d'ufficio a trasferire i resti mortali nell'ossario o, occorrendo, nel campo comune per l'inumazione.

ART. 6 - Campo per inumazione ("campo comune")

1. Il campo comune è destinato alla sepoltura di salme col sistema ad inumazione, che dovrà essere eseguita a norma del Capo XIV delle disposizioni del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (art. 68 - 75) ed alla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e s.m.i.-
2. Il turno di rotazione nelle fosse dei campi comuni è fissato nel periodo previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 82 del D.P.R. 285/1990.
3. Allo scadere di tale periodo si potrà dare corso alle esumazioni ordinarie, sicché le ossa dovranno essere recuperate e raccolte nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette avute in concessione o collocate in sepoltura privata, in questi casi le ossa devono essere raccolte nelle prescritte cassetine di zinco.
In nessun caso e per nessun motivo, nei campi comuni di inumazione, sarà concessa la sovrapposizione di salme.

ART. 7 - Collocamento e caratteristiche dei manufatti sui campi d'inumazione comuni

1. Ogni fossa nel campo comune di inumazione è contraddistinta da una croce costituita da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Sulle fosse poste nei campi d'inumazione comuni è permesso il collocamento di croci, monumenti o lastra orizzontale in pietra e marmo, con il rispetto delle avvertenze della Circolare del Ministero della Sanità n. 62 del 19 giugno 1978 e delle "Norme di attuazione per l'edificazione delle tombe nei Cimiteri comunali".
3. Le dimensioni della lastra tombale orizzontale non dovranno eccedere il perimetro della rispettiva fossa e cioè:
lastra orizzontale adulti : cm. 75x175;
lastra orizzontale fanciulli: cm. 60x120.
4. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa; in caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli n.ri 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

ART. 8 - Sepolture private - Tumulazioni

1. Nella zona destinata, nel Piano Regolatore Cimiteriale, a sepolture private riservate, potrà essere dato in concessione, previo pagamento della tassa relativa, l'area per la costruzione di :
 - a) tombe riservate con sepoltura a tumulazione singola (TS) o doppia (TD);
 - b) tombe di famiglia monumentali a edicola a più posti fino al massimo di 6, con sepoltura a tumulazione (tombe di famiglia a edicola - TFE₉₉);
 - c) tombe di famiglia interrato, a più posti fino al massimo di 4, con sepoltura a tumulazione (tombe di famiglia a raso - TFR₉₉);
2. La mancanza di domanda di proroga costituirà una legale presunzione di abbandono degli aventi diritto e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la tomba o la edicola cadranno nella libera disponibilità del Comune.
3. All'uopo dovrà adottarsi regolare determinazione da parte del competente Responsabile di area. Nel caso di domanda e di constatata avvenuta regolare successione, la proroga della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
4. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.
5. La concessione delle aree, nicchie e loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.
6. Le nicchie prefabbricate per le tumulazioni, per i loculi, ossari e per i cinerari individuali verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale a proprie spese e saranno ceduti in concessione ai privati dietro corresponsione di un canone che verrà stabilito con deliberazione di Giunta Comunale.
7. La durata della concessione cimiteriale per le tumulazioni singole e/o binate (TS e TD) è di cinquanta (50) anni.

ART. 9 - Criteri costruttivi dei sistemi a tumulazione

1. Per le nuove costruzioni è prescritto che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2.25, di larghezza m. 0.75 e di altezza m. 0.70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura previsto dall'art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare n. 24 del 24 giugno 1993.
2. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in cellette-ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di mt. 0,70 , di larghezza mt. 0,30 e di altezza mt. 0,30.

3. Per le nicchie-cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a mt. 0,30 per mt. 0,30 per mt. 0,50.
4. Nel caso della tumulazione di resti e di ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. n. 285/1990, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
5. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o nicchia prefabbricata separato.
6. I loculi possono essere a più piani sovrapposti, ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
7. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
8. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
9. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
10. E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di c. a. vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta termica.

ART. 10 - Tombe di famiglia (a edicola - TFE₉₉)

1. Le nuove tombe di famiglia a edicola (TFE₉₉) potranno essere ubicate nei Cimiteri comunali, saranno destinate al seppellimento di salme col sistema a tumulazione, in un'area riservata delle dimensioni di ml. 3,00 x 3,00.-
2. Le caratteristiche dei monumenti secondo i criteri prescritti per la tumulazione del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e dalla Circolare n. 24 del 24.6.1993, avranno le caratteristiche riportate di seguito.

Dimensionamento.

Ogni cappella dovrà rispettare le seguenti norme :

1. rispettare i distacchi laterali e frontali indicati nel piano regolatore cimiteriale del singolo Cimitero;

2. l'ingombro del manufatto dovrà rispettare le dimensioni fissate di cm. 300 di larghezza, di cm. 300 di lunghezza e di cm. 300 di altezza;
3. si prescrive che la quota al finito del piano di calpestio interno della cappella dovrà essere di almeno cm. 15 superiore al piano naturale del terreno;
4. si prescrive che tutte le coperture delle tombe di famiglia a edicola siano a due falde ed impostate allo stesso livello delle costruzioni limitrofe, se esistenti.

Materiali e piantumazioni.

1. Le tombe di famiglia a edicola avranno la struttura in cemento armato con pareti verticali e solette orizzontali dello spessore idoneo, con rispetto delle norme antisismiche e delle caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi ed ai gas.
2. Le solette, solo orizzontali, dovranno essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq.
3. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita del liquido.
4. L'ingombro libero interno dei loculi laterali non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo di lunghezza cm. 225, di larghezza cm. 75 e di altezza cm. 70. A detto ingombro dovrà essere aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura (Circolare 24/6/1993 n.24 della Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica).
5. A tumulazione avvenuta, la chiusura dei loculi dovrà essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa intonacata nella parte esterna o con elemento in pietra naturale o con una lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.
6. I manufatti dovranno avere uno spazio centrale della larghezza minima netta di cm. 90, da mantenere sempre libero per l'accesso ai loculi laterali.
7. I materiali previsti per le finiture delle cappelle dovranno essere: intonaci, marmi, pietre naturali, o altri materiali inalterabili agli agenti atmosferici.
8. La copertura dovrà essere a due falde e le acque meteoriche dovranno essere in ogni caso smaltite entro l'area di pertinenza della tomba stessa.
9. Le scritte, il portalampada, la croce ed il portafoto di ciascun loculo dovranno essere realizzati in materiale durevole. Le scritte da apporre avranno caratteri lineari di altezza non superiore a 5 cm. e dovranno riportare il nome e cognome, la data di nascita e la data di morte del defunto.
10. Croci, statue e portafiori non dovranno debordare dai volumi di pertinenza della tomba.
11. La manutenzione del manufatto è a totale carico dei concessionari.

La durata della concessione cimiteriale per le tombe di famiglia a edicola (TFE) è di novantanove (99) anni.

ART. 11 - Tombe di famiglia (a raso - TFR₉₉)

Le tombe di famiglia a raso (TFR) da ubicarsi nell'ampliamento del Cimitero di Morsano di Strada destinate al seppellimento di salme col sistema a tumulazione, possono constare fino a un massimo di :

1. due file di due colombari sovrapposti, in un'area riservata delle dimensioni di ml. 3,00 x 3,00.
2. Le caratteristiche dei monumenti secondo i criteri prescritti per la tumulazione del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e dalla Circolare n. 24 del 24 giugno 1993, avranno le caratteristiche riportate di seguito.
3. Lo spessore delle lastre orizzontali, realizzate in pietra naturale o marmo, potrà variare da un minimo di cm. 3 ad un massimo di cm. 20, in modo da raggiungere in totale un'altezza massima fuori terra di cm. 30.
4. Sulle lastre orizzontali, ed esclusivamente nel piano ed entro il perimetro delle stesse, potranno essere applicati o scolpiti nomi, date, epigrafi, nonché bassorilievi, immagini fotografiche e simboli religiosi che non superino lo spessore massimo di cm. 5.
5. E' pure ammessa l'installazione di supporti fissi per contenitori di fiori e piante e di lucerne fisse o altri impianti di illuminazione di limitate dimensioni e di modello sobrio, in consonanza con la dignità del luogo.
6. Viene pure concessa la facoltà, riducendo le dimensioni della lastra, di ricavare entro il perimetro della fossa, zone destinate alla semina di piante di bordure e di fiori, o zone da sistemare a prato.
7. E' vietata l'apposizione di arbusti, siepi e, in generale, di piante le cui dimensioni di crescita eccedano l'altezza massima di cm. 50 ed il diametro massimo di cm. 50.
8. La lapide verticale avrà la faccia posteriore a filo con la testata della lastra orizzontale.
9. E' fatto divieto di collocare la lapide verticale in posizioni diverse da quelle qui contemplate, come, ad esempio, a metà della lastra orizzontale, o in altri modi.
10. Sulla lapide verticale ed esclusivamente nel piano ed entro il perimetro della stessa, potranno essere applicati o scolpiti nomi, date epigrafi, con i caratteri stabiliti dalle Norme specifiche, nonché bassorilievi, immagini fotografiche e simboli religiosi, in alternativa o in aggiunta a quanto non applicato o scolpito sulla lastra orizzontale.
11. Non è consentito comunque applicare alla lapide verticale elementi notevolmente emergenti, quali, ad esempio, croci e sculture di spessore superiori ai 100 cm.
12. La durata della concessione cimiteriale per le tombe di famiglia a raso (TFR) è di novantanove (99) anni.

ART. 12 - Loculi colombari fuori terra

1. Apposite aree sono destinate, nei cimiteri comunali, alla costruzione di manufatti per loculi colombari fuori terra, da realizzarsi a cura e spese del Comune, dislocati al massimo su quattro piani, in conformità alla progettazione approvata inerente il loculo.
2. Lo stesso Comune provvederà ad assegnare i loculi a realizzazione avvenuta con le specifiche modalità stabilite.
3. Tali loculi colombari dovranno avere le seguenti dimensioni interne minime: ml. 2,25 di lunghezza - ml. 0,75 di larghezza - ml. 0,70 di altezza.-
4. L'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione dei progetti relativi alla costruzione di nuovi loculi, potrà aumentare tali misure.
5. Allo scadere di tale termine l'Amministrazione Comunale rientrerà in possesso dei colombari, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, a meno che gli eredi non abbiano ottenuto la proroga, o abbiano a trasferire i resti in un loculo ossario, dietro pagamento della tassa di concessione in vigore all'epoca della scadenza.
6. Il loculo colombaro non può essere ceduto in alcun modo, né per qualsiasi titolo.
7. La durata della concessione per i loculi colombari è cinquantennale.

ART.13 - Cellette ossari e nicchie cinerarie individuali

1. Oltre all'ossario comune, destinato alla conservazione collettiva in perpetuo dei resti mortali, sono realizzate nei cimiteri comunali e nelle apposite zone allo scopo destinate dal Piano Regolatore Cimiteriale, delle cellette ossari individuali fuori terra per i resti rinvenuti.
2. Gli ossari individuali vengono assegnati ai privati in concessione, la cui durata è fissata con delibera di Giunta comunale.
3. Tali ossari dovranno avere le seguenti dimensioni interne minime : ml. 0,30 di larghezza - ml. 0,30 di altezza - ml. 0,70 di lunghezza.
4. Oltre al cinerario comune, destinato alla conservazione collettiva in perpetuo dei resti mortali, sono realizzate nei cimiteri comunali e nelle apposite zone allo scopo destinate dal Piano Regolatore Cimiteriale, delle nicchie cinerarie individuali fuori terra per le ceneri derivanti dalla cremazione.
5. Le nicchie cinerarie individuali vengono assegnate ai privati in concessione, la cui durata è fissata con delibera di Giunta comunale.
6. Tali nicchie dovranno avere le seguenti dimensioni interne minime :
ml. 0,30 di larghezza - ml. 0,30 di altezza - ml. 0,50 di lunghezza

7. L'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione dei progetti relativi alla costruzione di nuove cellette ossari e/o nicchie cinerarie individuali, potrà aumentare tali misure.

ART. 14 - Domanda per concessione cimiteriale

1. Tutte le domande di concessione cimiteriale devono essere presentate all'Amministrazione Comunale dalle parti interessate o dagli aventi diritto.
2. Per ogni concessione si dovrà redigersi regolare atto scritto, le cui spese saranno a carico del concessionario.
3. Le concessioni sono subordinate al pagamento delle rispettive tasse, quali risultano dalla relativa tariffa, ed avranno effetto dalla data di tumulazione della salma.
4. Nell'assegnazione di aree e/o posti per tumulazioni, loculi colombari, cellette-ossario e nicchie-cinerarie si procederà in maniera progressiva ed ordinata in modo da non lasciare vuoti.
5. I loculi colombari, cellette-ossario e nicchie-cinerarie verranno assegnati partendo dal basso verso l'alto e riprendendo dalla colonna adiacente sempre dal basso verso l'alto, salva l'opportunità per il coniuge superstite, purché di età superiore ai 70 anni, di acquistare il loculo seguente a quello già assegnato al coniuge defunto (secondo l'ordine progressivo adottato dall'Amministrazione Comunale, con l'avvertenza che se il feretro è posto nell'ultima fila il loculo a disposizione sarà quello libero immediatamente a lato).

ART. 15 - Lastre di chiusura

1. Sulla lastra di marmo di chiusura dei loculi colombari, fornita dall'Amministrazione comunale, potrà essere posizionata la lampada votiva, il vaso portafiori, essi dovranno rispettare le tipologie indicate dall'Ufficio tecnico comunale.
2. Sulla lastra i concessionari potranno, a loro spese, fare incidere le sole generalità del defunto e potrà essere posta in opera la fotografia incorniciata del defunto.
3. Gli abbellimenti dovranno essere conformi ai tipi autorizzati dall'Ufficio tecnico comunale e non potranno in ogni caso sporgere oltre cm. 20 dalla lastra.

ART. 16 - Registro dei loculi-colombari, ossari e cinerari individuali

1. L'Ufficio incaricato del Comune terrà aggiornato un Registro nel quale saranno annotati:
 - a) numero di ogni loculo-colombaro, celletta-ossario e nicchia-cineraria;
 - b) nome ed indirizzo del concessionario;

- c) nome e data di morte del defunto la cui salma viene depositata nel loculo-colombaro, celletta-ossario e nicchia-cineraria;
- d) estremi dell'atto di concessione e sua scadenza.

ART. 17 - Resti delle salme esumate

- 1. I resti di una salma esumata e/o estumulata, possono, a richiesta dei familiari, venire collocati in una celletta ossario individuale con le modalità e gli oneri previsti dalla specifica tariffa.
- 2. La cassetta destinata a contenere i resti della salma da collocare nella celletta ossario sarà fornita dal richiedente a carico del quale saranno inoltre richieste tutte le spese connesse per la raccolta dei resti, rimozione e di quant'altro previsto.
- 3. Analoga riesumazione e collocazione di resti è permessa anche nelle tombe private, con le modalità e gli oneri previsti dalla specifica tariffa.

ART. 18 - Retrocessione di loculi, ossari e cinerari individuali

- 1. Non sono autorizzate subconcessioni o cessioni fra terzi di loculi-colombari, cellette-ossario e nicchie-cinerarie individuali.
- 2. Nel caso che un loculo-colombaro o una celletta-ossario o una nicchia-cineraria, già concesso, rimanesse libero in seguito alla traslazione altrove della salma o dei resti di salma, lo stesso ritorna di diritto in piena proprietà del Comune.
- 3. Il Comune lo potrà concedere in uso ad altri senza obbligo di retrodatazione parziale o totale della tassa a favore del precedente concessionario.
- 4. Nel caso che un loculo-colombaro, celletta-ossario e nicchia-cineraria già concesso, rimanesse inutilizzato in seguito alla irreperibilità o scomparsa del Concessionario o degli eventuali aventi diritto, il Comune inizierà il procedimento di revoca della concessione.

ART. 19 Cessione di tombe di famiglia

- 1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari.
- 2. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza della tomba e/o sepolcro.
- 3. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché le salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.
- 4. Nel caso di rinuncia o di abbandono da parte di singolo o di famiglia di posti già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del

posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque, con le modalità di cui ai successivi articoli.

ART. 20 - Concessione provvisoria di colombari

1. In casi del tutto eccezionali, per il periodo massimo di anni uno (1), prorogabile, possono essere effettuate delle concessioni provvisorie di colombari con le tariffe stabilite, trascorso tale termine il colombario dovrà essere restituito al Comune.
2. Il concessionario, fin dal momento della concessione provvisoria, dovrà esplicitamente riconoscere la piena facoltà al Comune di rimuovere, nelle debite forme la salma allo scadere dell'anno di tumulazione provvisoria, previo tempestivo avviso ai familiari ed anche senza il loro intervento, qualora non fosse possibile rintracciarli, sempre che nel frattempo non sia intervenuta la stipulazione del contratto di cessione.
3. I colombari provvisori vengono concessi solo per il collocamento di salme di persone appena decedute, in attesa di essere traslate altrove.
4. Per il tempo di durata della concessione temporanea, non è consentita alcuna scrittura o incisione sulla lastra di marmo che chiude i colombari, nè l'apposizione all'intorno di ornamenti fissi.

ART. 21 - Retrocessioni di aree riservate, rimborsi, scambi di aree, ecc.

1. E' consentita la retrocessione al Comune delle aree concesse per sepolture private. Per ciò che riguarda il rimborso agli aventi diritto, lo scambio eventuale con altra area riservata per riunire salme di congiunti o per tenere a disposizione l'area avuta in concessione per altra salma appartenente al nucleo familiare del concessionario, valgono le disposizioni di cui all'art. 19 del presente Regolamento.
2. Nel caso di rinuncia o di abbandono da parte di singolo o di famiglia di posti avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque, con le modalità previste dal presente Regolamento.
3. Allo scadere delle concessioni, per le quali non è stata concessa proroga dalla Giunta Comunale, le lapidi e i manufatti in genere attaccati al suolo dovranno essere rimossi a cura e spese del già concessionario o di aventi titolo.
4. Nell'eventualità che entro il termine assegnato dall'Amministrazione comunale i manufatti non venissero rimossi, provvederà

direttamente l'Amministrazione Comunale con addebito delle relative spese al già concessionario od agli aventi titolo.

5. Le monete, le pietre preziose, i ricordi personali ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio Económico del Comune per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

ART. 22 - Acquisizione di tombe abbandonate

1. Qualora nel corso della concessione sussistano fondati motivi per ritenere abbandonata una sepoltura privata riservata (tomba, monumento, loculo-colombaro, ossario o cinerario individuale), il Responsabile d'area comunica al concessionario o avente causa, mediante lettera raccomandata con RR o notificata a mezzo del messo comunale, che s'intende iniziare il procedimento di revoca della concessione.
2. In caso di irreperibilità degli interessati, la comunicazione di cui al precedente comma sarà effettuata mediante pubblicazione della lettera all'albo pretorio del Comune e nell'apposito albo ubicato all'ingresso dei Cimiteri, per trenta giorni consecutivi.
3. Il silenzio da parte del concessionario o avente causa e la mancanza di ogni eccezione per trenta giorni dalla avvenuta comunicazione costituirà presunzione legale di abbandono della sepoltura.
4. Pertanto, il Comune, dopo avere adottato regolare determina di revoca della concessione da parte del Responsabile addetto, entrerà nella disponibilità della sepoltura privata, con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

ART. 23 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno dei Cimiteri Comunali può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri" ove il Sindaco su delibera della Giunta Comunale potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opera di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

**ART. 24 - Disposizioni in materia di cremazione e
dispersione delle ceneri**

1. Nell'attesa che la Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia emani specifica Legge regionale in materia di destinazione delle ceneri da cremazione, l'Amministrazione comunale nel rispetto della dignità, della libertà di scelta, delle convinzioni culturali e religiose di ogni individuo, disciplina la dispersione e la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti e della cremazione dei resti mortali e dei resti ossei, nell'ambito dei principi stabiliti dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. Con autonoma delibera di G.M. verrà stabilita la procedura per l'autorizzazione all'affidamento dell'urna contenente le ceneri della persona defunta.

TITOLO TERZO
Norme relative alla costruzione di sepolture private,
collocazione di manufatti, epigrafi e manutenzione

ART. 25 - Costruzione di sepolture private (Tombe di famiglia - TFE)

1. I progetti per la costruzione, nelle apposite aree definite dal Piano Regolatore Cimiteriale, di sepolture private per tombe di famiglia a edicola (TFE), dovranno essere presentati all'Amministrazione comunale e rispondere alle prescrizioni del presente Regolamento, delle specifiche "Norme di attuazione per l'edificazione delle tombe nei Cimiteri comunali" allegate al Piano e della normativa vigente.
2. Detti progetti devono essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio tecnico in base alle disposizioni vigenti in materia edilizia ed urbanistica.
3. Il Responsabile dell'Ufficio, nell'esaminare i progetti, terrà conto del desiderio dei concessionari, come espresso nei progetti stessi, essi dovranno però vagliare i progetti nel rispetto delle Norme di polizia mortuaria (D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e circolari esplicative) e del rispetto delle "Norme di attuazione" dal punto di vista tecnico.
4. Per il rilascio della relativa autorizzazione edilizia saranno osservate le Norme contenute nella Legge Regionale n. 52 del 19 novembre 1991 aggiornata con le successive modifiche ed integrazioni.
5. Ad opera finita e prima dell'uso della tomba, a cura del concessionario, dovrà essere richiesto al Comune il certificato di agibilità, in tal modo verrà accertato se la costruzione sia stata eseguita secondo il progetto approvato e nel rispetto delle Norme sanitarie.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.
7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per le quali non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.

ART. 26 - Termine per l'inizio dei lavori della costruzione

1. La sepoltura privata (Tombe di famiglia TFE₉₉ e TFR) dovranno essere costruite entro un anno dal rilascio della concessione e/o autorizzazione e terminate entro i termini previsti dalla L.R. 52/91 e s.m.i.. Nell'autorizzazione edilizia saranno riportate eventuali condizioni per l'esecuzione dei lavori, per la recintazione dell'area,

per il discarico di terra e materiali, per l'introduzione e deposito di materiali, prescrivendo che questi, di massima, debbano essere introdotti già lavorati.

2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, al momento dell'inizio dei lavori, il regolare posizionamento delle strutture da eseguire previste dal Piano Regolatore Cimiteriale e, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere.

ART. 27 - Autorizzazione comunale

Nessuna opera può essere intrapresa all'interno dei Cimiteri comunali ove manchi l'autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione comunale.

ART. 28 - Manutenzione delle opere cimiteriali

1. Il concessionario è obbligato alla manutenzione di tutte le opere eseguite; la manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Se quest'obbligo è trascurato, il Responsabile dell'ufficio tecnico potrà diffidare il concessionario assegnando un termine per l'esecuzione dei lavori necessari. La diffida sarà notificata al concessionario, se di residenza nel Comune, in mancanza, basterà la simultanea affissione della diffida, per trenta giorni, all'albo pretorio ed all'ingresso del cimitero.
3. Decorso il termine, il Responsabile dell'ufficio tecnico, dispone per la rimozione dei materiali e le opere necessarie per il decoro e l'igiene dei cimiteri e, successivamente dichiara decaduta la concessione, qualora l'interessato non abbia provveduto a rifondere il Comune delle spese sostenute si provvederà al recupero delle stesse tramite vertenza giuridica.

ART. 29 - Temporanea rimozione salme

1. Per qualsiasi esecuzione di lavori nei cimiteri, riconosciuti necessari dall'Amministrazione comunale, questa ha la facoltà, ove occorra, di far asportare temporaneamente le salme dalle loro sepolture per il tempo strettamente necessario per i lavori stessi, comunque sempre nel rispetto degli artt. 83-84 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990.
2. Il Sindaco darà preavviso per iscritto agli aventi diritto i quali verranno, comunque, informati qualora, per ragioni di urgenza, la rimozione fosse già avvenuta.

3. Se gli aventi diritto, non saranno rintracciati, si provvederà mediante avviso da pubblicarsi per quindici giorni all'albo pretorio ed all'ingresso del cimitero al quale i lavori si riferiscono.

TITOLO QUARTO
Norme relative alla polizia dei Cimiteri

ART. 30 - Sorveglianza e vigilanza

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco o suo delegato. Il Direttore Sanitario dell'Azienda per i Servizi Sanitari, o suo delegato, controlla il funzionamento dei cimiteri e propone i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 31 - Accesso ai Cimiteri

1. Nei Cimiteri comunali è vietato l'ingresso alle persone indecorosamente vestite ed a quelle in stato di ubriachezza. E' pure vietata l'introduzione di automezzi, biciclette (esclusi i mezzi autorizzati), di oggetti irriverenti, di cani o di altri animali.
2. Chiunque, nel Cimitero, tenga un contegno non conveniente o comunque offensivo verso il culto dei morti, rechi danno ai manufatti, alle piante, agli oggetti od attrezzi di qualunque uso, asporti fiori dalle tombe altrui o dia comunque molestia ai visitatori, sarà immediatamente espulso e, se ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità competente.
3. Nei Cimiteri, inoltre, è vietato gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.
4. Senza regolare permesso dell'Amministrazione comunale è vietato asportare oggetti dai cimiteri, collocare lapidi e ricordi di qualsiasi genere.

ART. 32 - Disciplina nei cimiteri

1. Sono vietati, salvo speciali permessi rilasciati dall'Amministrazione comunale, depositi di oggetti funebri o altri, l'affissione di avvisi, quadri e di qualsiasi annuncio, nonché la distribuzione, l'offerta e la vendita di stampati ed oggetti di qualsiasi genere.
2. I fiori coltivati o collocati sulle sepolture, che sporgono dallo spazio assegnato o superino l'altezza di mt. 1,00 rendendo poco agevole la sorveglianza del cimitero, oppure siano dissecati o imputriditi, verranno senz'altro sistemati ed asportati dal personale di servizio.
3. Nessun lavoro nei cimiteri comunali potrà essere iniziato senza il permesso scritto dell'Autorità comunale.

ART. 33 - Introduzione di materiali nei cimiteri

1. I materiali da costruzione in genere non potranno essere introdotti nei cimiteri se non già portati a completa lavorazione. Potranno essere effettuati sul luogo solamente lavori di rifinitura nonché quelli di carattere murario strettamente indispensabili.
2. Il personale delle Imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei Cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo, in particolare nell'occasione di onoranze funebri.

ART. 34 - Rifiuti

1. I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.
2. Le Ditte edili che svolgono il servizio per conto dei privati devono provvedere ad avvisare l'Ufficio Comunale di ciascun intervento all'interno dei cimiteri e devono provvedere in proprio allo smaltimento di tutti i materiali di scavo e di rifiuto, devono ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
3. Nel caso in cui questo non fosse fatto, vi provvederà l'amministrazione Comunale addebitando le relative spese.

ART. 35 - Divieto di esecuzione lavori

1. Nei giorni festivi o in quelli di pubbliche onoranze nei Cimiteri non potranno essere eseguiti lavori di sorta; così pure è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro nei cinque giorni precedenti e negli cinque susseguenti la Commemorazione dei Defunti.
2. Dal 30 Ottobre al 4 Novembre è vietata l'introduzione di lapidi, marmi od ornamenti fissi di qualsiasi genere; le Imprese edili devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazioni dei materiali, allo smontaggio di eventuali armature e ponti.

ART. 36 - Custodia dei Cimiteri

1. La custodia dei Cimiteri è affidata al Sindaco del Comune, il quale demanda ai seguenti servizi :
 - agli Uffici Demografico e Segreteria, per quanto riguarda il servizio dei funerali e cimiteriale in generale;
 - all'Ufficio Tecnico Comunale, per quanto concerne i lavori di nuova costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero stesso.
2. Il personale incaricato provvede all'esecuzione del presente Regolamento, per la parte che riguarda la sorveglianza, la pulizia,

la conservazione del Cimitero, nonché la tenuta dei Registri prescritti e la conservazione degli atti.

3. Custodisce le chiavi delle porte dei cimiteri e quelle dei diversi locali annessi.

ART. 37 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, lo stesso è depositato presso il competente Ufficio comunale.
2. L'Ufficio preposto terrà annotati in apposito Registro, suddiviso per Cimiteri, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma.
3. Sempre nel medesimo Registro saranno annotate le scadenze delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione e/o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

TITOLO QUINTO **Disposizioni finali e transitorie**

ART. 38 - Lavori speciali

Le richieste di concessioni e lavori speciali, spostamenti di salme ed altro, non previsti dal presente Regolamento, verranno prese in esame dal Responsabile del servizio, il quale, ove concorrano giustificati motivi, potrà accoglierle in tutto o in parte e comunque nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dagli artt. 83-84 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

ART. 39 - Servizi gratuiti

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico e disposti dall'autorità giudiziaria, di seguito elencati:

- la visita necroscopica;
- il servizio di osservazione dei cadaveri;
- il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- il trasporto e il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultano in grado di sostenere la spesa, in ogni caso tale situazione di bisogno deve essere certificata dai Servizi Sociali del Comune, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.

ART. 40 - Norma transitoria

1. Resta nella facoltà dell'Amministrazione Comunale con atto della Giunta comunale definire la durata delle concessioni e l'introduzione dell'istituto del rinnovo tenuto conto delle disponibilità di aree e strutture cimiteriali in concessione.
2. Restano salve le scadenze fissate nella concessione e negli atti di rinnovo perfezionati alla data di approvazione della 1° modifica al presente regolamento.

ART. 41 - Sanzioni

Le infrazioni alle Norme del presente Regolamento saranno punite con le sanzioni previste dal Regolamento comunale per l'edilizia, nonché dalle altre disposizioni legislative in materia di polizia mortuaria, ai sensi del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 art. 107.

ART. 42 - Richiami legislativi

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si richiama le Norme contenute nel:

- a) D.P.R. 10 settembre 1990, n°285 “Regolamento di Polizia Mortuaria” e s.m.i;
- b) Circolare 24 giugno 1993, n. 24 della Direzione Generale dei Servizi Igiene Pubblica – Div. IV;
- c) Circolare esplicativa 31 luglio 1998, n. 10 del Ministero della Sanità;
- d) Testo Unico delle Leggi Sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n°1265.-

ART. 43 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento di polizia mortuaria entrerà in vigore ad avvenuta esecutività ai sensi di Legge.
2. Con la sua entrata in vigore, si riterranno abrogate tutte le disposizioni comunali precedentemente emanate in merito.

INDICE

TITOLO PRIMO

pag.

Cimiteri comunali e destinazione d'uso dei suoli

ART. 1 - Elenco dei Cimiteri comunali	1
ART. 2 - Ammissione nel Cimitero	1
ART. 3 - Destinazione d'uso del suolo cimiteriale	2
ART. 4 - Insediamenti essenziali al funzionamento dei cimiteri	2

TITOLO SECONDO

Concessioni Cimiteriali

ART. 5 - Concessioni	3
A) Aree soggette a concessione	
B) Limiti alle concessioni	
C) Divieti di concessione	
D) procedura per ottenere le concessioni	
E) Durata delle concessioni	
F) Tariffa delle concessioni	
G) Aventi diritto all'uso	
H) Divieto di cessione dei diritto d'uso	
I) Doveri in ordine alla manutenzione	
L) Proroga delle concessioni.	
M) Causa di decadenza delle concessioni	
N) Decadenza della concessione per mancata realizzazione	
O) Decadenza per perdurare dello stato d'abbandono e incuria	
ART. 6 - Campo per inumazione ("campo comune")	6
ART. 7 - Collocamento e caratteristiche dei manufatti sui campi d'inumazione comuni	6
ART. 8 - Sepolture private – Tumulazioni	7
ART. 9 - Criteri costruttivi dei sistemi a tumulazione	8
ART. 10 - Tombe di famiglia (a edicola - TFE₉₉)	9
ART. 11 - Tombe di famiglia (a raso - TFR₉₉)	11
ART. 12 - Loculi colombari fuori terra	12
ART. 13 - Cellette ossari e nicchie cinerarie individuali	12

ART. 14 - Domanda per concessione cimiteriale	13
ART. 15 - Lastre di chiusura	13
ART. 16 - Registro dei colombari, ossari e cinerari	13
ART. 17 - Resti delle salme esumate	14
ART. 18 - Retrocessione di loculi, ossari o cinerari	14
ART. 19 - Cessione di tombe di famiglia	14
ART. 20 - Concessione provvisoria di colombari	15
ART. 21 - Retrocessioni di aree riservate, rimborsi e scambi di aree	15
ART. 22 - Acquisizione di tombe abbandonate	16
ART. 23 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	16
ART. 24 - Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri	17

TITOLO TERZO

Norme relative alla costruzione di sepolture private, collocazione di manufatti, epigrafi e manutenzione.

ART. 25 - Costruzione di sepolture private (Tombe di famiglia)	18
ART. 26 - Termine per l'inizio dei lavori della costruzione	18
ART. 27 - Autorizzazioni del Sindaco	19
ART. 28 - Manutenzione delle opere cimiteriali	19
ART. 29 - Temporanea rimozione salme	19

TITOLO QUARTO

Norme relative alla polizia dei Cimiteri

ART. 30 - Sorveglianza e vigilanza	21
ART. 31 - Accesso ai Cimiteri	21

ART. 32 - Disciplina nei cimiteri	21
ART. 33 - Introduzione di materiali nei cimiteri	22
ART. 34 - Rifiuti	22
ART. 35 - Divieto di esecuzione lavori	22
ART. 36 - Custodia dei Cimiteri	22
ART. 37 - Schedario dei defunti	23

TITOLO QUINTO

Disposizioni finali e transitorie

ART. 38 - Lavori speciali	24
ART. 39 - Servizi gratuiti	24
ART. 40 - Norma transitoria	24
ART. 41 - Sanzioni	24
ART. 42 - Richiami legislativi	25
ART. 43 - Entrata in vigore	25

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straord. urgenza in Prima - Seduta Pubblica

Numero 12 Del 23-04-08

Oggetto: D.P.R.285/1990. ESAME E APPROVAZIONE 1^ MODIFICA AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16 DEL 27.02.2006.

L'anno **duemilaotto** il giorno **ventitre** del mese di **aprile** alle ore **20:00** nella Casa comunale.
Con appositi avvisi recapitati, sono stati oggi convocati i Consiglieri comunali.
Fatto l'appello nominale risultano:

NARDINI ROBERTO	P	PONTE ANSELMO	P
ROMANESE SOFIA	P	FRANCESCHINIS MAURO	P
GLOAZZO PAOLO	P	PIAZZA LUIGINO	P
BONUTTO DARIO	P	ENTESANO ALBERTO	P
ZANELLO LEONARDO	P	COMAND FABIO	P
TURCO ORIETTA	P	TOMASIN FRANCO	P
STRIZZOLO BRUNO	P	CANTARUTTI FABIO	P
D'AMBROSIO BEATRICE	P	SABBADINI MILENA	P
CAMPESE GIOVANNI	P		

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Lisi Maria Grazia

Constatato legale il numero degli intervenuti il sig.NARDINI ROBERTO in qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto sopra indicato ed assumere i provvedimenti relativi.

OGGETTO: D.P.R. 285/1990. ESAME E APPROVAZIONE 1^ MODIFICA AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16 DEL 27.02.2006.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL TITOLARE DELLA P.O. N. 3

PREMESSO che con deliberazione consiliare n.16 del 27.02.2006, veniva tra le altre approvato il vigente Regolamento di polizia mortuaria ai sensi del D.P.R. 285/1990;

VISTO il disposto d'indirizzi di cui alla delibera della giunta comunale n. 35 del 05.03.2008 per cui è emerso necessario ed opportuno, dopo l'intervallo temporale trascorso e le relative esperienze maturate in questo periodo, di procedere ad una rivisitazione del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria che consentirà un miglior utilizzo della aree cimiteriali sia in termini spaziali che temporali;

VISTO il Regolamento di polizia mortuaria D.P.R. n. 285/90 approvato con l'atto consiliare 16/2006 con evidenziate le parti di cui si propone lo stralcio e quelle di nuovo inserimento;

VISTO che le modifiche da sottoporre all'esame e approvazione non incidono su aspetti di ordine sanitario, ma prevalentemente di natura amministrativa (aventi diritto al ricevimento nelle strutture cimiteriale, aventi diritto alla concessione, ammissibilità all'istituto della proroga delle concessioni, ecc..) e che il regolamento sarà successivamente inviato al competente Ministero per l'omologazione;

VISTO l'allegato testo integrale del REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA con evidenziate le parti oggetto di modifica;

PROPONE

1. Di esaminare e del caso approvare le modifiche al Regolamento di polizia mortuaria come da elaborato in allegato;
2. Di dare atto che il Regolamento di polizia mortuaria sarà successivamente inviato al competente Ministero per l'omologazione.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN MERITO
ALLA REGOLARITA' TECNICA ART. 49 D.L.vo 267/00 F.to Geremia Mario

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI:

SINDACO: ricordato che lo schema della modifica regolamentare, che ha formato oggetto della proposta di deliberazione in oggetto, è stato consegnato a tutti i Consiglieri unitamente all'o.d.g., evidenzia che da un approfondimento sui contenuti dell'art. 2 dello schema consegnato si è ravvisata la opportunità di rivisitarlo. Quindi si procede alla distribuzione della fotocopia dell'art. 2 rivisitato.

A seguire si sofferma nello specifico sulle motivazioni alla base della proposta modifica dell'articolo che disciplina chi può essere ricevuto nel cimitero e sulla opportunità di togliere le norme che prevedono l'automatismo del rinnovo, ritenendo che una tumulazione di anni 50 sia più che garantista, considerato che nella maggior parte degli altri Comuni tale limite è di notevolmente inferiore.

CONS. TOMASIN: bisognerebbe che le cappelle fossero adeguate alla possibilità di sistemare le salme di quelle famiglie, che non dispongono di spazi sufficienti in casa. Servirebbe anche una sala per le autopsie a Morsano.

Cons. ENTESANO: con riferimento agli impianti di cremazione, evidenzia che sarebbe opportuno valutare un processo di consorzio.

SINDACO: si affronterà il problema in ambito ASTER.

Cons. COMAND: nel regolamento ci sono troppi rinvii a provvedimenti della Giunta. Ciò potrebbe essere foriero di troppa discrezionalità.

SINDACO: Le casistiche già previste nel regolamento sono tutte quelle ad oggi conosciute o ipotizzabili. Ciò nonostante possono presentarsi, anche se raramente, casi imprevedibili e comunque tali da richiedere un riscontro immediato. Non siamo di fronte quindi a casi di discrezionalità possibili, ma eventuali necessità di disporre di norme regolamentari che consentano agli organi esecutivi di ritrovare in tempi stretti le soluzioni più idonee e comunque nel rispetto dei principi regolamentari.

Quindi dispone procedersi a votare la modifica dell'art. 2 del regolamento in oggetto.

PRESENTI nr. 17 VOTANTI nr. 14 ASTENUTI nr. 3 (Sabbadini, Comand, Tomasin)

Con voti nr. 11 favorevoli, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la 1° modifica AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16 DEL 27.02.2006, regolamento allegato all'originale del presente atto;
2. di dare atto che le modifiche approvate sono evidenziate come da legenda in 1° pagina riportata;
3. di dichiarare, con 14 voti favorevoli, ASTENUTI nr.3 (Sabbadini, Comand, Tomasin) resi con separata votazione, il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21/03 e s.m.e i.

MGL/

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to NARDINI ROBERTO

Il Consigliere Anziano
F.to ROMANESE SOFIA

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Lisi Maria Grazia

Ai sensi dell'art. 1 comma ~~15~~ / 19 della vigente L.R. 21/2003 attesto che la presente deliberazione
affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà, per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 28-
04-2008 al 13-05-2008. ~~si rimarrà~~
e stata

Data 28-04-2008

L'Impiegato Addetto
F.to

Reg.Pubbl.nr. 85/08

Copia conforme all'originale, ai sensi della Legge 15/68 e succ. modifiche

Data

L'Impiegato Addetto